



REPUBBLICA ITALIANA Sent. 101/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE

LOMBARDIA

composta dai Magistrati:

Vito TENORE Presidente

Gabriele VINCIGUERRA Giudice relatore

Walter BERRUTI Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, ad istanza della Procura Regionale,

iscritto al numero 30584 del registro di segreteria, nei confronti di:

1) MONTUORO Assunta (C.F. MNTSNT60M49 H243B), nata

a Resina (NA) il 09.08.1960, residente in Milano (MI), Via

Perugino n. 15, rappresentata e difesa nel presente giudizio

dall'Avv. Alberto Greppi per mandato in atti, elettivamente

domiciliata in Milano, Via Vincenzo Monti n.7, presso lo studio

del difensore

FATTO

Con atto di citazione in data 16.10.2023 il Pubblico

Ministero, all'esito dell'istruttoria, ha quantificato il complessivo

danno subito dal Comune di Milano, per effetto della condotta

illecita di MONTUORO Assunta, e delle corresponsabili Cariello

Irene Franca e Vardaro Anna Maria, nella somma complessiva di

	euro 49.610,89 , di cui euro 28.811,01 per danno da mancata	
	entrata, euro 8.241,80 per danno da disservizio ed euro 12.558,08	
	per danno all'immagine.	
	Ciò in relazione a numerose condotte delittuose poste in	
	essere dalle convenute negli anni 2017-2019, nella loro qualità di	
	agenti della Polizia Locale di Milano, ricondotte ai reati di truffa	
	aggravata, peculato, accesso abusivo a sistema informatico, falso	
	materiale commesso dal pubblico ufficiale.	
	In estrema sintesi, i dipendenti della Polizia Locale	
	MONTUORO e Vardaro (anche con il concorso di altri colleghi),	
	fruendo dell'accordo e della complicità tecnica della loro collega	
	Cariello, avevano notato una possibilità di utilizzo illecito del	
	sistema informatico PRO.SA., in uso alla Polizia Locale di Milano	
	per la registrazione delle infrazioni, la gestione delle sanzioni	
	amministrative irrogate e l'abbinamento con i pagamenti effettuati	
	dai trasgressori, in modo da far fittiziamente risultare pagate multe	
	a vantaggio di soggetti in realtà inadempienti, a fronte della	
	corresponsione di una utilità economica da parte di questi ultimi.	
	In particolare, i trasgressori inadempienti entravano in contatto, per	
	pregressa conoscenza o attraverso l'intermediazione di soggetti	
	vicini alle imputate, con le stesse MONTUORO e/o Vardaro,	
	esprimendo la volontà di regolarizzare pendenze con il Comune di	
	Milano. MONTUORO e Vardaro effettuavano, allora, un	
	preliminare accesso in banca dati e verificavano lo stato del	
	procedimento amministrativo relativo ai trasgressori con i quali	
	2	

erano venute in contatto. Nel caso in cui individuassero verbali risalenti nel tempo e quindi ormai raddoppiati nell'importo (ma ancora non iscritti a ruolo), proponevano al trasgressore di regolarizzare la loro posizione attraverso la consegna in contanti del denaro corrispondente al pagamento della sanzione in misura ridotta, offrendo, quindi, un rilevante vantaggio patrimoniale al trasgressore che otteneva, per questa via, di pagare la metà di quanto invece sarebbe stato obbligato a corrispondere se si fosse recato agli sportelli del Comando della Polizia Locale.

Cariello si occupava di accedere al sistema informatico e di modificare abusivamente i dati relativi alle infrazioni, in modo da farle fittiziamente risultare pagate.

Le somme versate in contanti erano incamerate non dal Comune di Milano ma dalle convenute.

In sede penale, con sentenza del Tribunale di Milano n. 3054/2019, era stata applicata a Cariello, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena di anni 2, mesi 6 e giorni 20 di reclusione.

Con sentenza del Tribunale di Milano n. 995 del 17 luglio 2020 erano state applicate a Vardaro Anna Maria e MONTUORO Assunta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., le rispettive pene di anni 3 mesi 2 di reclusione e di anni 3 mesi 4 di reclusione.

In atto di citazione, il Pubblico Ministero ha dato atto dell'avvenuto versamento in favore del Comune di Milano, da parte delle convenute, della complessiva somma di euro 6.300,00, pari al complessivo profitto generato dai comportamenti illeciti

		sopra descritti.	
		MONTUORO, nel costituirsi in giudizio con memoria	
		19.01.2024, ha presentato tramite il proprio difensore istanza di	
		definizione del giudizio con rito abbreviato ai sensi dell’art. 130 d.	
		lgs. n. 174\16, dichiarandosi disponibile al versamento della	
		somma di euro 8.000,00 (ottomila\00) , allegando parere positivo	
		del Pubblico Ministero, reso con memoria in data 15.12.2023.	
		All’udienza in camera di consiglio del 13.03.2024 il	
		Collegio ha accolto la richiesta di definizione del giudizio con rito	
		abbreviato, determinando la somma dovuta in euro 8.000,00	
		(ottomila\00) , fissando in giorni 30 il termine per il versamento e	
		rinviano il procedimento a successiva udienza in camera di	
		consiglio per la prosecuzione del giudizio.	
		All’udienza in camera di consiglio del 22.05.2024 la causa è	
		stata discussa. Le parti hanno concordemente richiesto la	
		definizione del giudizio con rito abbreviato.	
		DIRITTO	
		Risulta agli atti documentazione bancaria e reversale di	
		incasso n. 73846 del 10.05.2024 a dimostrazione del puntuale	
		versamento della somma stabilita dal Collegio all’esito	
		dell’udienza in camera di consiglio del 13.03.2024, e	
		dell’incameramento della somma stessa da parte del Comune di	
		Milano.	
		Occorre pertanto dichiarare, ai sensi dell’art. 130, comma 8,	
		del d. lgs. 26.06.2016, n. 174, che nulla è più dovuto dalla	
		4	

	convenuta MONTUORO in relazione alla fattispecie di	
	responsabilità amministrativa di cui all'atto di citazione in data	
	16.10.2023.	
	Ed invero, come già affermato da questa Corte in casi	
	analoghi, ai fini di una corretta qualificazione giuridica di tale	
	modalità di definizione del giudizio il Collegio osserva doversi	
	escludere la riconducibilità della presente fattispecie ad un'ipotesi	
	di cessazione della materia del contendere - essendo intervenuto	
	non l'intero pagamento chiesto dalla Procura attrice con l'atto di	
	citazione in giudizio, bensì solo il versamento di una “quota parte”	
	dell’iniziale pretesa attorea - e di doversi altresì escludere che si	
	versi in una delle ipotesi di estinzione del giudizio contemplata	
	dagli artt. 110 e 111 del citato c.g.c. (ovvero prevista da altra	
	disposizione di legge).	
	Pertanto, il Collegio ritiene che l'accoglimento dell'istanza di	
	rito abbreviato formulata dai convenuti ed il tempestivo e regolare	
	versamento, da parte degli stessi, della somma ritenuta congrua,	
	valgano ad integrare una specifica modalità di " <i>definizione</i>	
	<i>alternativa del giudizio</i> ", secondo la lettera e le finalità dell'art.	
	130 cit., comma 1 (cfr. C. conti, sez. Lombardia 12 febbraio 2018	
	n. 29; id., sez. Sardegna, 4 ottobre 2017, n. 120).	
	Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, si pongono a	
	carico del convenuto secondo il principio della soccombenza	
	“virtuale”, in quanto dagli elementi probatori in atti risulta con	
	sufficiente evidenza la responsabilità per gli illeciti ascritti.	
	5	

	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione
	Lombardia, definitivamente pronunciando, definisce il giudizio ai
	sensi dell'art. 130 d. lgs. 26.08.2016, n. 174, nei confronti della
	convenuta.

	Condanna la convenuta al pagamento delle spese di giudizio,
	liquidate in euro 79,80 (settantanove/80).

	Milano, 22.05.2024
--	--------------------

	Il Relatore	Il Presidente
--	-------------	---------------

	Gabriele Vinciguerra	Vito Tenore
--	----------------------	-------------

	(firmato digitalmente)	(firmato digitalmente)
--	------------------------	------------------------

	Depositato in Segreteria il 03.06.2024
--	--

	La Direttrice della Segreteria
--	--------------------------------

	Federica Dainotti
--	-------------------

	(firmato digitalmente)
--	------------------------